

CRISI D'IMPRESA

I benefici del concordato preventivo di gruppo e la verifica della fattibilità

Fonte:  Trib Bari.pdf

Ignazio Pellecchia

14 Novembre 2025

La pronuncia commentata affronta diverse questioni in tema di omologazione del concordato preventivo presentato da un gruppo di società dopo il tentativo, non andato a buon fine, della ristrutturazione delle singole società

Massima

In tema di sindacato di fattibilità del piano proposto dal debitore in sede di giudizio di omologa, oggetto d'esame non è l'accertamento (in positivo) dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa. In quest'ottica, non occorre verificare (in positivo) l'effettiva realizzabilità del piano (la fattibilità economica della proposta è giudizio demandato al voto dei creditori), ma occorre una verifica "negativa" avente ad oggetto la non assenza di ragionevoli prospettive di risanamento, per il tramite di un vaglio della completezza e coerenza di quanto emerge dal piano e dall'attestazione del professionista indipendente, oltre che da quanto emerge dalle relazioni dei Commissari Giudiziali e di eventuali tecnici nominati dal Tribunale.

Il caso

La vicenda esaminata dal Tribunale di Bari riguarda una procedura di concordato preventivo di gruppo, introdotta dalla ricorrente attraverso la proposizione di un piano unitario di quattro società, in relazione alle quali il Pubblico Ministero aveva promosso altrettante istanze per la dichiarazione di fallimento. Tali istanze erano state sospese a seguito della presentazione, da parte di ciascuna società, di separate misure alternative alla declaratoria di fallimento, poi rinunciate. Deposito il ricorso unitario, tutti e quattro i procedimenti prefallimentari erano stati dichiarati, allo stato, improcedibili in attesa della definizione del procedimento per l'ammissione al concordato preventivo di gruppo.

Il Tribunale, argomentando anche in ordine all'unica opposizione spiegata dal Pubblico Ministero, adotta una decisione importante, attesa la complessità del caso in esame, affermando pregevoli principi nell'ambito del nuovo codice della crisi, con particolare riguardo al risanamento di un gruppo, nonché ai benefici che una procedura unitaria genera nei confronti dei creditori delle autonome masse.

La questione

La sentenza in commento – tra le prime ad affrontare il tema dell'omologazione di un concordato di gruppo – rappresenta un interessante punto di approdo della giurisprudenza di merito su alcune questioni che riguardano il percorso di omologazione di un gruppo di società che intende perseguire il risanamento